
Art. 15 Trasmissione del verbale

Il Municipio trasmette il verbale alla Cancelleria dello Stato, Servizio dei diritti politici, al più tardi il martedì successivo alla votazione. Una copia del verbale e dell'elenco dei votanti è trasmessa al Municipio.

**Art. 16 Finanziamenti campagne per le votazioni cantonali
(articolo 115 LEDP)**

I Comitati costituiti per le campagne delle votazioni cantonali devono notificare alla Cancelleria dello Stato l'ammontare dei finanziamenti che eccedono la somma di fr. 5000.– e l'identità dei donatori.

Art. 17 Rimedi di diritto (articolo 164 capoverso 1 LEDP)

Eventuali ricorsi contro la proclamazione dei risultati devono essere inoltrati al Gran Consiglio entro 15 giorni dalla pubblicazione nel Foglio ufficiale.

Art. 18 Il presente decreto è pubblicato nel Foglio ufficiale e vale quale formale avviso alle autorità e ai cittadini.

Bellinzona, 21 novembre 2018

Per il Consiglio di Stato:
Il Presidente, **Claudio Zali**
Il Cancelliere, **Arnoldo Coduri**

Decreto di convocazione delle assemblee comunali dei Circoli di Airolo, Ceresio, Mendrisio, Olivone, Paradiso, Sant'Antonino e Sessa per l'elezione prorogata del Giudice di pace supplente per il periodo 1° giugno 2019 - 31 maggio 2029**Il Consiglio di Stato
della Repubblica e Cantone Ticino**

richiamata la decisione del Consiglio di Stato n. 254 del 24 gennaio 2018 che ha fissato per domenica 10 febbraio 2019 la data dell'elezione dei Giudici di pace e dei Giudici di pace supplenti;

richiamato il decreto di convocazione delle assemblee comunali pubblicato nel Foglio ufficiale n. 57 del 17 luglio 2018;

preso atto che entro i termini non sono state depositate candidature per l'elezione del Giudice di pace supplente nei Circoli di Airolo, Ceresio, Mendrisio, Olivone, Paradiso, Sant'Antonino e Sessa;

richiamato l'articolo 69 LEDP e ogni altra norma applicabile;

su proposta della Cancelleria dello Stato,

decreta:

Art. 1 Data dell'elezione prorogata

Le assemblee dei Comuni dei Circoli di Airolo, Ceresio, Mendrisio, Olivone, Paradiso, Sant'Antonino e Sessa sono convocate per domenica 10 marzo 2019 per l'elezione prorogata del Giudice di pace supplente.

Art. 2 Diritto di eleggibilità
(articolo 29 Cost. cant. e articolo 9 LEDP)

È eleggibile ogni cittadino svizzero di diciotto anni compiuti. La persona eletta non domiciliata nel Cantone deve prendervi domicilio entro tre mesi dalla proclamazione degli eletti. Il mancato rispetto del termine comporta la decadenza dalla carica.

Art. 3 Esclusione dai diritti politici
(articolo 27 Cost. cant.)

Sono escluse dall'esercizio dei diritti politici le persone che, a causa di durevole incapacità di discernimento, sono sottoposte a curatela generale o sono rappresentate da una persona che hanno designato con mandato precauzionale.

Art. 4 Presentazione delle proposte di candidatura
(articoli 57, 160 LEDP e articolo 24 RALEDP)

Nell'elezione dei Giudici di pace e dei Giudici di pace supplenti è prescritta la presentazione della proposta di candidatura.

Le proposte di candidatura devono essere depositate a mano, **in un esemplare originale, entro le ore 18:00 di lunedì 14 gennaio 2019 alla Cancelleria dello Stato**, Servizio dei diritti politici, Palazzo delle Orsoline, Piano terreno, Ufficio n. 33, 6500 Bellinzona.

Il candidato deve essere designato unicamente con cognome, nome, data completa di nascita (giorno, mese e anno) e Comune del domicilio politico. È facoltativa l'aggiunta dell'indicazione del gruppo proponente.

Nella presentazione delle proposte di candidatura occorre considerare che:

- in ciascuna proposta può figurare un solo candidato;
- nella medesima elezione il candidato non può figurare quale proponente della propria o di altre liste, né figurare quale candidato su più proposte;
- il medesimo elettore non può figurare quale proponente di più candidature;
- il cittadino ticinese all'estero può candidarsi purché abbia ossequiato la procedura di iscrizione prevista dalla legislazione federale (immatricolazione presso una rappresentanza svizzera e iscrizione nel catalogo elettorale);
- è eleggibile ogni cittadino svizzero di diciotto anni compiuti; la persona eletta non domiciliata nel Cantone deve prendervi domicilio entro tre mesi dalla proclamazione degli eletti; il mancato rispetto del termine comporta la decadenza dalla carica;
- le cariche di Giudice di pace e di Giudice di pace supplente sono incompatibili con quelle di membro del Consiglio di Stato, del Gran Consiglio, del Consiglio degli Stati, del Consiglio nazionale e di un Municipio, nonché con un'altra carica di magistrato dell'ordine giudiziario cantonale e federale.

Se un candidato è designato su due o più proposte alle quali ha dato la sua adesione o figura quale candidato su una lista e risulta contemporaneamente firmatario di un'altra, la candidatura rispettivamente la proposta sono stralciate da tutte le liste.

All'atto di deposito delle proposte di candidatura, oltre alla lista dei proponenti compilata a mano, deve essere trasmessa la medesima lista redatta con il computer con i dati del candidato e dei proponenti utilizzando i modelli pubblicati nel

sito www.ti.ch/elezioni-giudicature alla sezione «modelli» (leggere attentamente le istruzioni prima di compilare i moduli), prestando attenzione affinché:

- la lista stampata corrisponda esattamente alla lista originale;
- la lista stampata sia trasmessa anche in forma elettronica (formato excel) all'indirizzo di posta elettronica: can-dirittipolitici@ti.ch.

Art. 5 Proponenti

(articolo 58 lettera c LEDP)

La proposta di candidatura deve essere firmata da almeno 30 proponenti (cittadini attivi domiciliati nel Circolo). La Cancelleria dello Stato limiterà la verifica e la pubblicazione nel Foglio ufficiale ai primi 40 proponenti.

I proponenti devono indicare di proprio pugno cognome, nome, data completa di nascita (giorno, mese e anno) e domicilio e firmare la proposta di candidatura.

I proponenti devono essere cittadini svizzeri, di diciotto anni compiuti e iscritti nel catalogo elettorale con diritto di voto in materia cantonale al momento del deposito delle proposte di candidatura.

Il medesimo proponente non può firmare più di una proposta per la medesima carica, né ritirare la sua firma dopo il deposito. Se un proponente ha firmato più di una proposta il suo nome è mantenuto sulla prima proposta depositata e stralciato dalle altre.

Il cittadino ticinese all'estero può sottoscrivere la proposta di candidatura se ha ossequiato la procedura di iscrizione prevista dalla legislazione federale (immatricolazione presso una rappresentanza svizzera e iscrizione nel catalogo elettorale).

Art. 6 Rappresentanza dei proponenti

(articolo 59 LEDP)

I proponenti devono designare un loro rappresentante autorizzato ad agire e firmare in loro nome e a ricevere validamente le comunicazioni ufficiali, riservate le eccezioni stabilite dalla legge. In mancanza di tale designazione si ritiene quale rappresentante il primo proponente.

La facoltà di ritirare, con il consenso del candidato, la proposta per permettere l'elezione tacita (articolo 63 LEDP) può essere delegata al rappresentante, autorizzandolo espressamente nella proposta di candidatura.

Art. 7 Documentazione da presentare con il deposito della proposta di candidatura

(articolo 60 cpv. 3 e articolo 61 LEDP)

Ciascuna proposta deve includere la documentazione, in originale, seguente:

- proposta di candidatura sottoscritta da almeno 30 proponenti (massimo 40 proponenti);
- proposta di candidatura firmata dal candidato (la firma vale quale dichiarazione di accettazione);
- estratto del casellario giudiziale in originale rilasciato nei sei mesi precedenti la data dell'elezione (rilasciato dal 10 settembre 2018);
- cauzione di 500 franchi da depositare in contanti.

Art. 8 Estratto del casellario giudiziale

(articolo 60 cpv. 3 LEDP e articolo 24 RALEDP)

L'estratto del casellario giudiziale deve essere depositato in originale e rilasciato dall'autorità federale al più presto il 10 settembre 2018 (sei mesi precedenti la data dell'elezione).

L'estratto del casellario giudiziale può essere presentato alla Cancelleria dello Stato anche in forma elettronica; in tal caso esso deve essere munito della firma digitale e inviato all'indirizzo di posta elettronica can-casellario@ti.ch.

Art. 9 Cauzione

(articolo 61 LEDP e articolo 25 RALEDP)

All'atto di consegna di ciascuna proposta di candidatura deve essere depositata in contanti una cauzione di 500 franchi. La cauzione è restituita se il candidato è stato eletto o ha ottenuto un numero di voti pari almeno al 2% delle schede valide.

Art. 10 Esame delle proposte di candidatura

(articoli 62 e 160 LEDP articolo 54 Cost. cant.,)

Il Consiglio di Stato esamina le proposte di candidatura e assegna al rappresentante dei proponenti un termine di tre giorni per:

- sostituire candidati stralciati d'ufficio, siccome ineleggibili;
- stralciare candidati eccedenti;
- per depositare la cauzione e ogni documento prescritto dalla legge;
- rimediare a semplici vizi formali.

Si rimanda all'articolo 62 LEDP per l'esame delle proposte di candidatura, la modifica delle medesime e ogni altra notifica all'Autorità competente.

La Cancelleria dello Stato pubblicherà nel Foglio ufficiale al più tardi quattro settimane prima la data dell'elezione l'elenco dei candidati.

I candidati proposti per la sostituzione devono depositare i documenti indicati nell'art. 60 cpv. 3.

La mancata correzione della proposta o il mancato deposito dei documenti prescritti o della cauzione da parte del rappresentante dei proponenti comporta lo stralcio della stessa. L'imperfetta designazione di un candidato o il mancato deposito dei documenti che lo riguardano nei tempi e nella forma prescritti dalla legge comporta tuttavia solo lo stralcio dello stesso.

La decisione di rettificazione o di stralcio di una proposta è notificata per iscritto al rappresentante dei proponenti.

Art. 11 Ineleggibilità e incompatibilità per carica, parentela

(articolo 10a, 111 LEDP, articolo 54 cpv. 1 e 2 Cost. cant.)

Il cittadino condannato alla pena detentiva o alla pena pecuniaria per crimini o delitti contrari alla dignità della carica non è eleggibile alle cariche di Giudice di pace e di Giudice di pace supplente.

I casi di incompatibilità per carica sono disciplinati dall'articolo 54 cpv. 2 Cost. cant.

Art. 12 Rinuncia alla candidatura
(articolo 64 LEDP e articolo 26 RALEDP)

Entro le ore 18:00 di giovedì 17 gennaio 2019 il candidato può depositare alla Cancelleria dello Stato la dichiarazione scritta di rinuncia alla candidatura. In tal caso il nome è stralciato d'ufficio dalla proposta. La rinuncia alla candidatura non dà diritto alla sostituzione da parte dei proponenti. La rinuncia del candidato non deve essere sottoscritta dai proponenti.

Art. 13 Ritiro di proposte di candidatura per permettere l'elezione tacita
(articolo 63 e articolo 160 LEDP)

I proponenti o il loro rappresentante a ciò espressamente autorizzato, con il consenso dei candidati, possono dichiarare per iscritto di ritirare la proposta per permettere l'elezione tacita.

La dichiarazione di ritiro della proposta deve essere depositata **entro le ore 18:00 di lunedì 21 gennaio 2019 alla Cancelleria dello Stato**, Servizio dei diritti politici, Palazzo delle Orsoline, ufficio n. 33, 6500 Bellinzona.

Art. 14 Proposte definitive e pubblicazione
(articolo 66 e articolo 67 LEDP)

Le proposte di candidatura sono definitivamente stabilite **alle ore 18:00 di lunedì 21 gennaio 2019**.

I nomi dei candidati, con le eventuali iscrizioni figuranti nel casellario giudiziale, sono pubblicati con il nome dei proponenti nel Foglio ufficiale a cura della Cancelleria dello Stato.

Art. 15 Luogo di voto, giorni e orari di voto
(articolo 24 e articolo 27 LED)

L'elezione avrà luogo **domenica 10 marzo 2019** e negli altri giorni stabiliti dal Municipio.

Gli elettori sono invitati a consultare gli avvisi allegati al materiale di voto, l'albo comunale oppure a rivolgersi alla Cancelleria comunale per conoscere il luogo, i giorni e gli orari di apertura degli uffici elettorali.

Art. 16 Voto all'ufficio elettorale
(articolo 29 LEDP)

L'elettore può votare di persona all'ufficio elettorale, portando con sé la carta di legittimazione di voto e la scheda ufficiale ricevuta al domicilio.

Art. 17 Voto accompagnato
(articolo 30 LEDP e articolo 29 RALEDP)

Il cittadino che per evidente incapacità fisica non è in grado di esprimere il voto da solo può essere autorizzato dall'ufficio elettorale a farsi accompagnare in cabina. L'accertamento dell'incapacità fisica avviene ad opera dell'ufficio elettorale di caso in caso, anche in presenza di un'attestazione medica.

Art. 18 Voto per corrispondenza
(articolo 32 LEDP)

L'elettore può votare per corrispondenza dal momento in cui riceve il materiale di voto. Le schede pervenute all'ufficio elettorale dopo la chiusura delle operazioni di voto, alle ore 12:00 di domenica 10 marzo 2019, non sono prese in considerazione ai fini dello spoglio (articolo 33 lettera c LEDP).

L'elettore può inviare la busta di trasmissione:

- per il tramite del servizio postale;
- imbucandola nelle bucalettere del voto per corrispondenza nel proprio Comune (senza affrancatura);
- consegnandola a mano alla cancelleria comunale del proprio Comune (senza affrancatura);
- nei Comuni di Lugano e Locarno il voto per corrispondenza può essere inviato senza affrancatura (spese assunte dal Comune).

Art. 19 Ticinesi all'estero
(articolo 34 LEDP e articolo 34 RALEDP)

Ai cittadini ticinesi all'estero si applicano per analogia le disposizioni federali in materia di voto per corrispondenza. Le Cancellerie comunali inviano tempestivamente le schede ufficiali all'avente diritto di voto, a condizione che questo abbia ossequiato la procedura di iscrizione presso una rappresentanza svizzera e risulta iscritto nel catalogo elettorale.

Art. 20 Uffici elettorali, delegati, locali di voto e materiale di voto
(articoli 20, 21, 22, 23, 38, 39 e seguenti LEDP e articoli 9, 15, 16, 17, 20 RALEDP)

Le operazioni di voto e di spoglio si svolgono negli uffici elettorali di ogni singolo Comune nei locali stabiliti dal Municipio (articolo 24 LEDP, articoli 16 e 17 RALEDP). Le competenze e il funzionamento degli uffici elettorali sono stabiliti dagli articoli 20-22 LEDP e dagli articoli 9 e seguenti RALEDP. La composizione degli uffici elettorali e la loro sede sono pubblicate all'albo comunale dal Municipio (articolo 21 LEDP).

La designazione e l'attività dei delegati dei gruppi sono disciplinate dagli articoli 23 LEDP e 15 RALEDP.

Art. 21 Custodia delle schede e dei dati delle operazioni di voto
(articolo 28 LEDP e articolo 21 RALEDP)

Ad ogni sospensione delle operazioni di voto, le urne vengono aperte: le schede unitamente a quelle votate per corrispondenza (buste) vengono contate per verificare se il loro numero coincide con quello dei votanti. Le schede votate all'ufficio elettorale, le buste del voto per corrispondenza e gli elenchi dei votanti, sono rinchiusi in un plico sigillato, firmato dai membri dell'ufficio elettorale e dai delegati dei gruppi.

Il materiale viene depositato in luogo sicuro fino al termine delle operazioni di voto. Di tale formalità viene fatta menzione nel verbale.

Art. 22 Stampa e fornitura materiale di voto alle Cancellerie comunali
(articolo 25 LEDP e articolo 20 RALEDP)

La Cancelleria dello Stato, Servizio dei diritti politici, provvede alla stampa delle schede ufficiali, delle istruzioni di voto, delle buste ed altro materiale di voto. L'avvio dei lavori di stampa del materiale di voto è deciso dal Consiglio di Stato.

Art. 23 Distribuzione del materiale di voto
(articolo 26 LEDP)

La Cancelleria comunale invia al domicilio di ogni avente diritto di voto il materiale di voto affinché questo lo riceva tra il 18 e il 23 febbraio 2019. Il materiale di voto comprende:

- la carta di legittimazione di voto;
- la scheda ufficiale;
- la busta per riporre la scheda votata (busta di voto);
- le istruzioni di voto;
- la busta del voto per corrispondenza (busta di trasmissione).

La busta di trasmissione, ricevuta dalla Cancelleria comunale con il materiale di voto, serve anche per il voto per corrispondenza.

Art. 24 Espressione del voto
(articolo 36 LEDP)

L'elettore vota apponendo una croce nella casella che affianca il nome del candidato prescelto. L'elettore può esprimere un solo voto.

Art. 25 Motivi di nullità delle schede
(articolo 44 LEDP)

Sono nulle le schede che:

- portano segni di riconoscimento;
- recano espressioni estranee all'elezione;
- non sono ufficiali;
- sono illeggibili;
- sono completate o modificate non a mano;
- nel voto per corrispondenza sono contenute in buste di trasmissione non ufficiali o non sono accompagnate dalla carta di legittimazione compilata e firmata;
- portano nome di persona che non è tra i candidati;
- portano un numero di candidati superiore a quello degli eleggendi.

Il cumulo e/o la cancellazione del nome dei candidati non costituiscono motivo di nullità della scheda o del voto.

Art. 26 Chiusura delle operazioni di voto e spoglio comunale delle schede votate
(articolo 39 LEDP e articolo 35 RALEDP)

Alla chiusura delle operazioni di voto i membri dell'ufficio elettorale, i segretari, il personale ausiliario designato dal Municipio e i delegati dei gruppi procedono al conteggio delle schede, alla verifica dell'elenco dei votanti con le schede votate per corrispondenza e quelle rinvenute nell'urna, alla loro numerazione e alla stesura del verbale, riportando le decisioni adottate e le operazioni effettuate.

Non appena terminato lo spoglio, l'ufficio elettorale comunica i risultati alla Cancelleria dello Stato secondo le modalità stabilite da essa e invia, il verbale, alla Cancelleria dello Stato, Servizio dei diritti politici, Palazzo delle Orsoline, 6501 Bellinzona.

Le schede sono conservate dal Comune a disposizione del Consiglio di Stato in caso di ricorso.

L'Ufficio elettorale trasmette un esemplare del verbale e dell'elenco votanti al Municipio.

Art. 27 Verbale

Per la redazione del verbale si applicano l'articolo 20 capoverso 2 LEDP e l'articolo 14 RALEDP. Il verbale è redatto sui moduli messi a disposizione dalla Cancelleria dello Stato, Servizio dei diritti politici.

Art. 28 Sistema di elezione

(articolo 90e articolo 105 LEDP)

L'elezione ha luogo per Circolo con il sistema maggioritario. È eletto il candidato il cui numero di voti raggiunge la maggioranza assoluta. La maggioranza assoluta equivale al numero di voti che raddoppiato dà un totale superiore di almeno un'unità a quello delle schede valide. Le schede bianche e le schede nulle non sono computate.

Art. 29 Difetto della maggioranza assoluta; ulteriori operazioni di voto

(articolo 106 e articolo 107 LEDP)

In difetto della maggioranza assoluta, le assemblee comunali dei Circoli di Airolo, Ceresio, Mendrisio, Olivone, Paradiso, Sant'Antonino e Sessa sono riconvocate per la ripetizione delle operazioni di voto (turno di ballottaggio) **domenica 7 aprile 2019**. Di ciò viene dato avviso nel Foglio ufficiale.

L'elezione avverrà con il sistema della maggioranza relativa. Sono esclusi dal turno di ballottaggio i candidati che non ottengono al primo turno un numero di voti superiore al 5% delle schede valide.

I proponenti o il loro rappresentante a ciò espressamente autorizzato, con il consenso del candidato, possono depositare alla Cancelleria dello Stato la dichiarazione di ritiro della candidatura **entro le ore 18:00 di lunedì 11 marzo 2019**.

Entro il medesimo termine il candidato può rinunciare alla candidatura.

Art. 30 Proclamazione dei risultati

(articolo 48, 90 cpv. 2 e articolo 79 LEDP)

Al termine dello spoglio il Consiglio di Stato quale ufficio cantonale di accertamento proclama i risultati e gli eletti. Esso proclama inoltre gli eletti nei casi di elezione tacita.

Art. 31 Dichiarazione di fedeltà alla Costituzione e alle leggi

(articolo 22 cpv. 3 LOG)

I Giudici di pace e i Giudici di pace supplenti assumono la carica con il rilascio della dichiarazione di fedeltà alla Costituzione e alle leggi firmando il relativo attestato che viene loro consegnato dal pretore della relativa giurisdizione.

Art. 32 Istruzioni e direttive

I Comuni sono tenuti ad applicare le ulteriori istruzioni e direttive emanate dalla Cancelleria dello Stato, Servizio dei diritti politici, per l'organizzazione dell'elezione.

Art. 33 Rimedi di diritto

(articolo 163 e articolo 164 LEDP)

Contro ogni atto nella procedura preparatoria delle elezioni può essere interposto ricorso al Consiglio di Stato.

Per gli atti di procedura preparatoria si intendono quelli compresi tra la convocazione delle assemblee comunali e la chiusura delle operazioni di voto. Il termine è di tre giorni a contare da quello in cui fu compiuto l'atto che si intende impugnare.

Il Consiglio di Stato, previa sommaria indagine, decreta i provvedimenti d'urgenza con decisione inappellabile, riservato il ricorso a norma dell'art. 164 LEDP.

I ricorsi contro la proclamazione dei risultati dell'elezione del Giudice di pace e del Giudice di pace supplente devono essere inoltrati al Gran Consiglio entro quindici giorni dalla pubblicazione dei risultati. Il ricorso contro la validità delle elezioni non sospende l'entrata in carica delle persone elette.

Art. 34 Sanzioni penali

È passibile di una pena detentiva sino a tre anni o di una pena pecuniaria chiunque violi l'articolo 282 (frode elettorale) o di una multa chiunque violi l'articolo 282bis (incetta di voti) del Codice penale svizzero.

Art. 35 Sanzioni disciplinari

(articolo 167 LEDP)

Il Consiglio di Stato può infliggere multe disciplinari fino ad un massimo di 5000 franchi ai membri degli uffici elettorali colpevoli di inosservanza della legislazione sull'esercizio dei diritti politici.

Art. 36 Pubblicazione

Il presente decreto è pubblicato nel Foglio ufficiale ai sensi dell'articolo 18 capoverso 1 lettera b LEDP.

Bellinzona, 21 novembre 2018

Per il Consiglio di Stato:
Il Presidente, **Claudio Zali**
Il Cancelliere, **Arnoldo Coduri**

Notifiche di sentenze nella forma degli assenti

(art. 88 CPP)

La Sezione della circolazione - Ufficio giuridico, Camorino, notifica a

Crapis Antonio, 6 ottobre 1972, domiciliato a 6527 Lodrino, via Traversa 23, ora di ignota dimora,